

## 5.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Nell'anno trascorso sono stati compiuti decisivi progressi verso l'effettiva attuazione del decentramento a livello regionale di rilevanti funzioni di vigilanza e controllo, di garanzia e di gestione del sistema delle comunicazioni mediante il conferimento di deleghe da parte dell'Autorità ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.), secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 249/97<sup>1</sup>. È stato infatti portato a compimento il lavoro istruttorio avviato in sede politica nel marzo del 2002 e proseguito in sede tecnica per circa un anno, con il tavolo congiunto Autorità-Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome-Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il concorso in sede tecnica del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat..

L'esito di tale lavoro costituisce la base per avviare il processo di decentramento, come risulta dall'accordo-quadro elaborato dal tavolo congiunto, approvato e sottoscritto il 25 giugno 2003. Nell'accordo-quadro, che individua i principi generali per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura il contenuto delle singole convenzioni che saranno sottoscritte tra l'Autorità e gli Organi competenti a livello regionale, sono infatti confluite le risultanze della ricognizione che ha portato ad individuare e a classificare le materie delegabili, nonché a delineare una prima ipotesi di quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe.

---

(1) La norma citata, che definisce i Co.Re.Com. "funzionalmente organi" dell'Autorità, prevede che essi possano essere istituiti con leggi regionali, in sostituzione dei Comitati regionali radiotelevisivi (Co.Re.Rat.), di cui assumono competenze e funzioni, e prevede, inoltre, che l'Autorità possa delegare loro materie di sua competenza. La legiferazione regionale in materia si è svolta, secondo le previsioni di legge, dopo l'intesa tra Autorità e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A seguito dell'intesa richiamata, l'Autorità ha, infatti, adottato la delibera 52/99 recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni, e la delibera 53/99 con la quale è stato approvato il regolamento relativo alla definizione, da intendersi semplicemente esemplificativa, delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati. Secondo quanto previsto dalla delibera 53/99 e dalle leggi regionali istitutive dei Comitati, il conferimento delle deleghe dall'Autorità ai Co.Re.Com. deve avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni con le singole regioni.

Prima di riassumere i termini dell'accordo-quadro, pare opportuno ricordare che i Co.Re.Com., la cui istituzione è prevista dall'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97, sono attualmente costituiti ed operanti in 15 regioni, mentre in 3 regioni sono state approvate le leggi istitutive e si è in attesa dell'insediamento. In particolare, la provincia autonoma di Bolzano ha approvato la legge istitutiva, ma il processo è sospeso a seguito di talune osservazioni formulate dal Governo. Infine, in Sardegna e nella provincia autonoma di Trento non si è concluso l'iter legislativo, mentre in Lombardia esso deve essere avviato (cfr. tabelle 5.2 e 5.3).

**Tabella 5.2 Co.Re.Com. insediati**

<b>Regione o Provincia autonoma</b>	<b>Legge regionale istitutiva del Co.Re.Com.</b>	<b>Presidente</b>
Umbria	L.r. 11 gennaio 2000, n. 3	Enrico Viola
Toscana	L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80	Omar Calabrese
Puglia	L.r. 28 febbraio 2000 n. 3	Giuseppe Scarcia
Basilicata	L.r. 27 marzo 2000 n. 20	Luigi Scaglione
Piemonte	L.r. 7 gennaio 2001 n. 1	Pierumberto Ferrero
Calabria	L.r. 22 gennaio 2001 n. 2	Umberto Giordano
Liguria	L.r. 24 gennaio 2001 n. 5	Federico Filippo Oriana
Emilia Romagna	L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27	Piero Vittorio Marvasi
Marche	L.r. 27 marzo 2001 n. 8	Gianni Marasca
Friuli Venezia G.	L.r. 10 aprile 2001 n. 11	Daniele Damele
Lazio	L.r. 3 agosto 2001 n. 19	Angelo Gallippi
Veneto	L.r. 10 agosto 2001 n. 18	Alberto Nuvolari
Abruzzo	L.r. 24 agosto 2001 n. 45	Goffredo De Carolis
Valle d'Aosta	L.r. 4 settembre 2001 n. 26	Fabio Truc
Campania	L.r. 1 luglio 2002 n. 9	Samuele Ciambriello
Sicilia	Co.Re.Com. istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3. Nomina rimessa a Giunta. Non insediato.	Francesco Schillaci ( <i>Commissario ad acta</i> )
Molise	L.r. 26 agosto 2002, n. 18.	Federico Liberatore
Bolzano	Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6. Non insediato.	Presidente Co.Re.Rat.: Christian Chindamo von Witkemberg

Fonte: Autorità, aggiornamento al 18 giugno 2003.

**Tabella 5.3 Co.Re.Com. non insediati**

<b>Regione o Provincia autonoma</b>	<b>Stato della legiferazione sui Co.Re.Com.</b>	<b>Presidente Co.Re.Rat.</b>
Sardegna	Iter legislativo avviato	Bruno Anatra
Lombardia	Iter legislativo non avviato	Maria Luisa Sangiorgio
Trento	Iter legislativo avviato	Aldo Pedrotti

Fonte: Autorità, aggiornamento al 18 giugno 2003.

A quanto riportato precedentemente, va aggiunto che il tavolo congiunto Autorità-Regioni ha compiuto gli approfondimenti necessari all'attuazione del processo di delega, muovendosi secondo le previsioni della legge n. 249/97 e scegliendo, pertanto, di procedere rebus sic stantibus, vale a dire senza tenere conto per il momento dell'intervenuta modifica del Titolo V della II parte della Costituzione, nell'incertezza degli effetti che potranno dispiegarsi con l'attuazione della citata riforma costituzionale che, tra l'altro, attribuisce alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione.

L'accordo-quadro è preceduto da un atto di approvazione e si compone di sette articoli. Esso è inteso come modello di riferimento delle convenzioni, stipulate nel rispetto del necessario coordinamento, sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali. Le singole convenzioni individueranno le funzioni delegate, i programmi e i piani di attività, gli strumenti di coordinamento amministrativo, oltre alle risorse necessarie per l'attuazione delle funzioni predette. Potrà costituire poi oggetto delle singole convenzioni, la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione degli interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza, e che ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità. I predetti elementi sono specificati negli articoli dell'accordo, che trattano dell'oggetto della convenzione (art. 1); del quadro finanziario della convenzione (art. 2); dei criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni (art. 3); della durata, aggiornamento e integrazione della convenzione (art. 4); del principio di leale collaborazione (art. 5); dei poteri sostitutivi (art. 6); della relazione annuale (art. 7).

Al fine di rendere conto concretamente del risultato del lavoro istruttorio, appare utile riassumere il testo dell'articolo 3 dell'accordo-quadro, che reca "criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni", e che individua tanto le procedure di conferimento delle deleghe, quanto le materie che possono essere delegate. Il comma 1 dell'articolo citato prevede che, prima della stipula della convenzione, le parti procedano d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti e delle risorse finanziarie disponibili. Il comma 2 specifica che le materie delegabili sono riconducibili a funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo ed istruttorie, e registra, poi, come si sia convenuto a che possano essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:

- a. diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- b. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;
- c. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, e relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori, e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- d. tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- e. esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990;
- f. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;
- h. in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa *antitrust*, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

Il comma 3 impegna quindi l'Autorità, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo-quadro, a definire gli studi di fattibilità per le due deleghe di gestione, vale a dire la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, al fine del conferimento della delega. Il comma 4 ribadisce, quindi, il ruolo di coordinamento dell'Autorità, prevedendo che questa, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, può stabilire, con apposita delibera, i principi e i criteri direttivi necessari al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Secondo l'intesa raggiunta in sede di approvazione dell'accordo-quadro, in data 25 giugno 2003, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, pari complessivamente a 595.000 euro, si potrà dare avvio, già dal 2003, dopo la stipula delle singole convenzioni, ad una fase sperimentale di delega di funzioni relative ad una base comune minima di materie (cfr. precedenti lettere d), e), f), g) ed h)).

L'anno trascorso è stato dunque un anno di intensa e proficua collaborazione con i Comitati regionali, i quali hanno trovato nell'Autorità

un interlocutore attento e ricettivo. Il principale versante di collaborazione istituzionale è stato, come è oramai consuetudine, l'impegno concordato e convergente per dare applicazione alle disposizioni della legge n. 28/00 sull'informazione e sulla comunicazione politica, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative e referendarie che si sono svolte negli ultimi dodici mesi (come indicato al paragrafo 4.8.1.).

È opportuno ricordare che, relativamente all'applicazione dei regolamenti previsti dalla legge n. 28/00 per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, i Co.Re.Com. e, ove questi non siano ancora costituiti, i Co.Re.Rat., sono tenuti a svolgere, in stretta collaborazione con l'Autorità, la vigilanza sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e a definire i piani di riparto per i contributi previsti per la trasmissione a titolo gratuito dei messaggi autogestiti da parte delle emittenti locali. I Comitati assicurano, altresì, lo svolgimento delle funzioni di accertamento e di istruttoria nel caso di presunte violazioni attribuite alle emittenti nel proprio territorio.

Nello stesso genere di attività si colloca, inoltre, l'applicazione da parte dei Comitati della delibera n. 200/00/CSP, recante "disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali".

L'applicazione delle disposizioni inerenti la par condicio ha comportato una frequente interlocuzione tra i Comitati e l'Autorità, a livello di organi e di strutture. L'Autorità ha risposto a numerose richieste di parere, cercando di fornire utili indirizzi interpretativi, volti a chiarire questioni sorte nella pratica.

Va infine segnalato che i Comitati hanno realizzato nelle loro regioni, nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalle leggi regionali, numerose iniziative di rilievo pubblico avente carattere di studio o di confronto nei settori della radiotelevisione e dell'editoria, affrontati secondo molteplici punti di vista, ed anche, in modo sempre più frequente, nel settore delle telecomunicazioni. L'Autorità ha seguito tali iniziative, dando un contributo attivo con la frequente partecipazione di un proprio rappresentante.